

risecco delle invalse Contraffazioni , e Prejudizj ad essa Fraglia inferiti ; si fa pubblicamente intendere , e sapere , con l'approvazione anco del Regio Imperial Generale Governo .

Che in esecuzione alli Decreti , e Parti tutte disciplinanti la Fraglia degl' Osti , e vigenti all' Epoca 1796. , passato il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente , non vi sia alcuna Persona di che grado , e condizione esser si voglia , che ardisca , non essendo Oste , tener Furatola , o Bettola con dar da mangiar , e bere ad alcuna Persona , nè vender Vino al minuto , nè accomodar Persona nella sua Casa , o Bottega a mangiar , e bere , nè a pasto , nè a conto sotto le pene cominate dalli Proclami , e Decreti dell' Ex-Magistrato della Giustizia Vecchia 1682. 28. Maggio , 1685. primo Febbraro , 1710. 23. Gennaro , 1734. 14. Agosto , 20. Novembre 1740. , 1775. 30. Maggio , ed altri tutti relativi .

Alli Cameranti , o sia Locandieri , che sono descritti nel Dazio , resta proibito espressamente il dar da mangiare . e bere , sì a conto , che a pasto a guisa d' Osteria a qualunque Persona di che grado esser si voglia , nè vender Vino a grave pregiudizio de' Pubblici Dazj , e Diritti degl' Osti , ma posano agli Albergatori prestar solamente l' uso di Cucina , Biancheria , Letti , ed ogni al-